

Prot.n. 201600019842 del 25/05/2016



**PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO
E SERVIZI SOCIALI**

CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI IN REGIONE CAMPANIA

(N. 7 del 2016)

TRA

PROVINCIA DI SALERNO – Settore Politiche del Lavoro e Servizi Sociali - Ufficio Provinciale Servizi per l'Impiego, con sede legale in Salerno, codice fiscale 80000390650, d'ora in poi denominata "Soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente del Settore Avv. Alfonso FERRAIOLI nato a Salerno (SA) il 25/05/1966, domiciliato ai fini della presente procedura presso la sede dell'UPSI in Salerno alla Via Raffaele Mauri 61;

E

CONFINDUSTRIA SALERNO con sede legale in Salerno alla Via Madonna di Fatima 194, codice fiscale 80008190656, d'ora in poi denominato "Ente" o "Soggetto proponente", rappresentata legalmente dal Presidente *pro tempore* dott. Mauro MACCAURO nato a Nocera Inferiore (SA) il 01/09/1972.

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di sostenere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la Provincia di Salerno promuove e tutela il tirocinio formativo e di orientamento quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, non costituente rapporto di lavoro;
- che in data 27/05/2009 il Centro di Responsabilità Politiche del Lavoro della Provincia di Salerno ha stipulato con la Confindustria Salerno la Convenzione Quadro n.50/09 per tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art.4 - quarto comma - del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, in attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;
- che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le 'Linee guida in materia di tirocini' definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 2013, ha adottato le "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini" di cui al CAPO VII Articoli da 25 a 29 *bis* del Regolamento n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- che il sopra indicato Ente proponente e la Provincia di Salerno intendono valorizzare le

prospettive di fruizione dello strumento dei tirocini di formazione ed orientamento nell'ambito dei soggetti associati o iscritti al medesimo Ente, in quanto anche attraverso un consapevole e corretto utilizzo di tale strumento si possono perseguire, congiuntamente, gli obiettivi comuni dello sviluppo delle attività economiche e/o liberali, della sempre maggiore qualificazione delle energie lavorative disponibili e del sostegno dei livelli occupazionali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento Regionale in materia di tirocini approvato con DGR n. 243 del 22 luglio 2013, il costituito Soggetto proponente si impegna a promuovere l'accoglienza, presso le strutture dei propri iscritti od associati (d'ora in poi denominati "soggetti ospitanti"), di soggetti in tirocinio di formazione su proposta della Provincia di Salerno – Settore Politiche del Lavoro.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potranno costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo diverso dall'indennità di partecipazione prevista dal Regolamento di cui all'articolo precedente.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutore del tirocinante indicato dal soggetto ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze e di un diario delle attività formative del tirocinante, per i quali non è richiesta vidimazione. Inoltre, al termine del tirocinio, insieme con il legale rappresentante del soggetto ospitante renderà al soggetto promotore una relazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.
3. Il soggetto ospitante si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso del tutor nominato dal soggetto promotore nei luoghi ove il tirocinante è impegnato e ad agevolarne in ogni modo il compito.
4. Gli allievi potranno essere adibiti a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso sarà loro fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
5. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente, tra l'altro:
 - a) i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
 - c) la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento e il settore di attività;
 - d) la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - f) l'entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
3. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
4. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
5. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai

dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

Art. 4

1. Il soggetto ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza da esso sottoscritta) ed al Soggetto promotore.

2. Il medesimo soggetto ospitante si impegna a osservare gli obblighi di informazione di cui all'art.27 bis del regolamento regionale n.9/2010 e ss.mm.ii.

Art. 5 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il Soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla L.R. n.14/2009, al Regolamento regionale 29 novembre 2013, n.7 nonché alla legislazione vigente in materia.

Salerno, 25/01/2016

Per il Soggetto Promotore - PROVINCIA DI SALERNO

Settore Politiche del Lavoro e Servizi Sociali

IL DIRIGENTE

Avv. Alfonso FERRAIOLI



Per il Soggetto Proponente

CONFINDUSTRIA SALERNO

IL PRESIDENTE

Dott. Mauro MACCAURO

